

## Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

**N. 99 DEL 23/12/2023**

**Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2024.**

L'anno duemilaventitre addì ventitre del mese di Dicembre alle ore 17:30 presso la sala delle adunanze sita al primo piano del Municipio.

Vengono convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

<b>NOME</b>	<b>FUNZIONE</b>	<b>PRESENZA</b>
FAVRE FRANCESCO	Sindaco	Presente
SUSANNA MAURA	Vice Sindaco	Presente
BREAN LEO	Consigliere	Presente
CIOCCHINI MARCO	Consigliere	Presente
CONTE LINA	Consigliere	Presente
CORTESE PAOLA	Consigliere	Assente Giustificato
DI MARTINO SARA	Consigliere	Assente Giustificato
PEROSINO ALESSANDRO	Consigliere	Presente
PICCOLI FREDERIC	Presidente	Presente
ROLLANDIN CHRISTINE	Consigliere	Presente
SABOLO ALEX	Consigliere	Presente
TRIGLIA NICOLA	Consigliere	Assente Giustificato
CASTIGLIONI MAURIZIO	Consigliere	Presente
MERLIN GIACINTA	Consigliere	Presente
CAMOS ERIK	Consigliere	Assente Giustificato
JACQUEMET CARMEN	Consigliere	Presente
ROLLANDIN PAOLO	Consigliere	Assente Giustificato

Totale Presenti: 12

Totale Assenti: 5

Assiste Il Segretario Comunale - Dott. Riccardo Mantegari.

Il Sig. Frederic Piccoli – Presidente assume la Presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all'ordine del giorno in oggetto indicata.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### VISTI:

- l'articolo 21 rubricato "*Competenze del Consiglio comunale*" della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (*Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta*);
- l'art. 12 del vigente Statuto comunale e in particolare il comma 3 che attribuisce alle competenze del Consiglio comunale, tra le altre:
  - lett. g) *criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione di beni e servizi e determinazione delle tariffe stesse*;
  - lett. h) *determinazione delle aliquote e tariffe dei tributi*;
- il vigente Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 26 giugno 2018;

### VISTI:

- il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" e ss.mm.ii. (TUEL);
- il D.lgs. 23 novembre 2011, n. 118 "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*" e ss.mm.ii. che introduce i vigenti principi in materia di contabilità degli Enti locali;
- il D.lgs. 10 agosto 2014, n. 126 "*Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 novembre 2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*";
- la Legge 24 dicembre 2012, n. 243 "*Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione*" e ss.mm.ii.;
- la legge regionale 22 dicembre 2022 n. 32 "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (Legge di stabilità regionale per il triennio 2023/2025. Modificazioni di leggi regionali)*";

VISTI l'art. 27 comma 2 e l'art. 29, comma 1 della legge regionale 11 dicembre 2015, n. 19 "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Autonoma Valle d'Aosta (legge finanziaria per gli anni 2016/2018)*" che prevede che gli enti locali, le loro forme associative, i loro organismi ed enti strumentali debbano adottare, a partire dall'anno 2017, i soli schemi di bilancio e di rendiconto della gestione previsti dal TUEL che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, e sono tenuti a osservare le prescrizioni in materia di contabilità contenute nella Parte II del TUEL, novellato dalla disciplina dell'armonizzazione di cui al D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. e ad approvare i documenti contabili entro i termini previsti dalla normativa statale vigente;

### VISTO:

- l'art. 151 del TUEL, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione, da parte del Consiglio, del bilancio di previsione e dei suoi allegati e che prevede che il termine possa essere differito con decreto del Ministro dell'Interno;
- il DM MEF del 25/07/2023 (16° decreto correttivo della contabilità armonizzata) che ha introdotto sia specifiche modifiche all'allegato 4/1 in materia di programmazione al fine di adeguare gli strumenti programmatici, tra cui il DUPs, alle disposizioni contenute nel Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (PIAO) sia in materia di ciclo della programmazione del bilancio con la dichiarata finalità di garantire l'approvazione del bilancio previsionale entro il termine di legge del 31/12;

### VISTI:

- l'art. 172, comma 1, lett. c), del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. il quale dispone che vengano allegato al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali vengono determinate, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote di imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le

variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000 n. 388 (Finanziaria 2001), come sostituito dall'art. 27, comma 8 della Legge 448/2001 (Finanziaria 2002), il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici locali, coincide con la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Finanziaria 2007), il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

VISTO il D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 *“Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali”* e in particolare l'art. 52, comma 1 rubricato *“Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni”* che testualmente recita:

*“Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.”*

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160 *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”* (Finanziaria 2020), che ha abolito dal 1° gennaio 2020 l'imposta unica comunale di cui all'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 14, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), e ha altresì introdotto importanti modifiche in relazione ai termini di applicazione, regolamentazione e riscossione delle entrate locali;

RICHIAMATO decreto ministeriale 7 luglio 2023, pubblicato in G. U. n. 172 del 25 luglio 2023, con il quale sono individuate le fattispecie sulla base delle quali i comuni possono diversificare le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) e sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione, attraverso l'apposita applicazione informatica, al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, del relativo Prospetto di cui all'art. 1, comma 757, della legge n. 160 del 2019;

RICHIAMATO altresì l'art. 6-ter del D.L. n. 132 del 2023 (*Decreto Milleproroghe*), convertito, con modificazioni, dalla L.170/2023, il quale stabilisce che l'obbligo di redigere la deliberazione di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757, della legge n. 160 del 2019, accedendo all'applicazione informatica disponibile nel Portale del federalismo fiscale, decorre dall'anno di imposta 2025;

RITENUTO, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di IMU, di poter procedere all'approvazione delle aliquote IMU anche per l'anno 2024, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti, nella misura riportata nella tabella qui allegata sub 1) per costituire parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

RITENUTO di confermare, con riferimento all'esercizio finanziario 2024, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200,00;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 1 comma 762 delle Legge 160/2019 il versamento dell'IMU dovrà essere effettuato in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, con

facoltà per il contribuente di versare l'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione entro il 16 giugno;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 28/02/2023 recante ad oggetto "Approvazione aliquote Imposta Municipale Propria (IMU) – Anno 2023";

DATO ATTO che in data 07.12.2023, accedendo all'applicazione attualmente disponibile nel portale del Federalismo fiscale, è stato elaborato il prospetto delle aliquote che qui si allega sub 3) quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTO il Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta municipale propria (IMU), adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 23 maggio 2023;

PRESO ATTO che la presente proposta di deliberazione, e la documentazione allegata, è stata altresì oggetto di esame da parte della 2<sup>a</sup> Commissione Consiliare Permanente in materia di Bilancio e attività produttive, competente per materia, in data 21/12/2023 come risulta dal verbale in atti, con il quale si esprime parere favorevole;

DATA MENZIONE che alle ore 18.09 il consigliere **Triglia Nicola** si assenta dall'aula;

UDITI I SEGUENTI INTERVENTI, sotto la moderazione del Presidente del Consiglio comunale:

- **Assessore Leo BREAN:** illustra in maniera puntuale le aliquote proposte e i casi di riduzione ed esenzione prospettando un quadro impositivo, in materia di IMU, tendente alla conferma delle aliquote e delle detrazioni già in vigore nell'anno 2023;
- **Consigliere Maurizio CASTIGLIONI:** ribadisce che - a suo modo di vedere - l'impianto fiscale dei tributi locali rimane troppo elevato. In particolare l'IMU - che afferma essere tra le più alte in Valle d'Aosta - si abbatte sui proprietari in un momento in cui il mercato immobiliare è molto fiacco. Il consigliere anticipa il voto CONTRARIO del proprio gruppo e invita l'Amministrazione comunale a individuare delle strade per rendere sostenibile l'abbassamento delle aliquote, in un'ottica di sostegno al mercato immobiliare che sia favorevole agli attuali cittadini e che possa fungere da elemento di attrattiva anche per i futuri residenti.
- **Sindaco Francesco FAVRE:** sostiene la necessità di garantire all'Amministrazione le risorse necessarie per il rilancio del paese. L'attuale Amministrazione – afferma – non intende "tirare a campare", magari chiudendo qualche edificio ed eliminando qualche servizio, ma è intenzionata ad investire sul territorio, con coraggio. Favre afferma che da quando, nell'anno 2012, sono stati eliminati i trasferimenti straordinari che la Regione garantiva al Comune di Saint-Vincent ci si è trovati a dover reperire i fondi attraverso i tributi locali, tanto che – ribadisce – l'attuale pressione fiscale è la stessa che ha caratterizzato le varie Amministrazioni negli ultimi 10 anni e anzi – sottolinea – le aliquote IMU e Addizionale IRPEF sono più basse rispetto a quelle applicate dal 2014 al 2023, fatto salvo l'anno 2020 che è stato soggetto alla scelta "scellerata" di abbassare le tasse, con il solo risultato di costringere l'Amministrazione entrante al loro immediato ripristino nell'anno successivo. Il Sindaco si professa favorevole, in linea di principio, a ridurre la pressione fiscale ma afferma anche che "se per 10 anni, da quando hanno tolto i contributi della Legge 15 questa è la pressione fiscale" vuol dire che Saint-Vincent ha necessità di avere questo livello di entrate tributarie per poter mantenere i propri servizi alla cittadinanza.

RILEVATE LE SEGUENTI DICHIARAZIONI DI VOTO annunciate ai sensi e nel rispetto dell'art. 68 del vigente Regolamento interno del Consiglio comunale, su richiesta del Presidente del Consiglio comunale:

- **Consigliera Carmen JACQUEMET:** esprime il voto CONTRARIO del proprio gruppo di appartenenza e rivendica l'azione di contenimento dell'imposizione IMU e IRPEF portata avanti dal passato Consiglio comunale, in funzione trasversale tra maggioranza e minoranza, con pochi voti contrari, tra cui quello dell'attuale Sindaco. Jacquemet sostiene di continuare a pensare che le scelte strategiche vadano "fatte in altro modo" ovvero agevolando in primis le famiglie nell'attuale difficile situazione socio-economica.

- **Sindaco Francesco FAVRE:** dichiara il voto FAVOREVOLE del gruppo di maggioranza, dopo ampio dibattito interno sulla questione. Favre ribadisce il concetto che l'attuale Amministrazione non ha alzato le tasse ma ha ripristinato la situazione impositiva "pre-2020", che si è dimostrata necessaria per il mantenimento dell'attività amministrativa del Comune di Saint-Vincent, applicando peraltro un'imposizione fiscale inferiore rispetto alle amministrazioni comunali precedenti. Il Sindaco ribadisce che l'abbassamento delle imposte del 2020 è stato possibile grazie al "extragettito" contingente alla situazione emergenziale ma lo sviluppo del territorio necessita di risorse adeguate e continuative nel tempo.

VISTI:

- il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, rilasciato dal responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 34, comma 4 del vigente Statuto comunale;
- il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento Comunale di Contabilità e dell'art. 34 comma 5 del vigente Statuto Comunale;
- il parere favorevole in merito alla legittimità, reso dal Segretario dell'ente, ai sensi del combinato disposto dell'art. 9 lettera d), della legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 "Norme in materia di segretari degli enti locali della Regione autonoma Valle d'Aosta" e dell'art. 49 bis della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 "Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta", nonché dall'art. 34 comma 3 del vigente Statuto Comunale;

CON VOTI espressi in forma palese per alzata di mano:

Consiglieri presenti:	12
Consiglieri astenuti:	nessuno
Consiglieri votanti:	12
Voti favorevoli:	9
Voti contrari:	3 (Castiglioni, Merlin, Jacquemet)

## DELIBERA

Per le motivazioni di fatto e di diritto espresse in narrativa, che qui si intendono riportate e trascritte per fare parte integrante e sostanziale del presente atto:

1. DI APPROVARE, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) come riportate nella tabella qui allegata sub 1) per costituire parte integrante del presente provvedimento;
2. DI CONFERMARE la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9, OLTRE a relative pertinenze, ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200,00;
3. DI PRENDERE ATTO dei valori medi delle aree edificabili situate sul territorio comunale di cui alla tabella qui allegata sub 2) per costituire parte integrante del presente provvedimento, considerando anche quanto previsto con deliberazione di Giunta Comunale n. 153 del 11/12/2012, in termini tali da consentire il versamento dell'imposta per il 2024 da parte dei relativi soggetti passivi;
4. DI DARE ATTO:
  - che le aliquote decorrono dal 1° gennaio 2024 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006;
  - che i termini ordinari per il versamento anno 2024 dell'IMU sono i seguenti:

<b>ACCONTO</b>	16 giugno 2024
<b>SALDO</b>	16 dicembre 2024
<b>UNICA SOLUZIONE</b>	16 giugno 2024

5. DI RISERVARSI, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali successive a quanto qui deliberato;
6. DI DARE ATTO che la presente deliberazione costituisce allegato al bilancio di previsione pluriennale 2024/2026, ai sensi dell'art. 172, comma 1, lettera c), del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i e del punto 9.3 del principio contabile applicato alla programmazione All. 4/1 al D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;
7. DI DARE la più ampia diffusione a quanto qui disposto, mediante la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;
8. DI STABILIRE che la presente deliberazione sia inviata al Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) - Dipartimento delle finanze - esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo, a cura del competente ufficio tributi, nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale valido per la pubblicazione di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
9. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, per opportuna conoscenza e per quanto di competenza, agli uffici comunali interessati.

ALIQUOTE IMU ANNO 2023	
CATEGORIA IMPONIBILE	ALIQUOTA
<p>Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 1, comma 740 della Legge n. 160/2019 ed immobili equiparati all'abitazione principale</p> <p>Aliquota ridotta per abitazione principale SOLO di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 1, comma 741, lett b) e dall'art. 1, comma 748 della Legge n. 160/2019</p> <p>Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, con registrazione del contratto e possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative. Inoltre il comodante risiede anagraficamente nonché dimora abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato</p>	<p><b>Esente</b></p> <p><b>6 per mille</b> Detrazione € 200,00</p> <p><b>9,5 per mille</b> con riduzione del 50 per cento della base imponibile</p>
Aliquota per tutti gli altri fabbricati e le aree edificabili (art. 1 c. 754 L. 160/2019)	9,5 per mille
Immobili CAT. C e Immobili produttivi CAT. D (art. 1 c. 753 L. 160/2019)	9,5 per mille
<p>Immobili CAT. D3 (Teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili con fine di lucro)</p>	9,5 per mille
Fabbricati merce costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano, in ogni caso, locati (art. 1, c. 751 L. 160/2019)	<p><b>Esenti</b></p> <p>Ai sensi dell'art. 1, c. 751 della L. 160/2019 a decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati merce cessano di essere imponibili ai fini dell'IMU</p>
Fabbricati strumentali all'attività agricola (art. 1 c. 750 L. 160/2019) e terreni agricoli incolti (art. 1 c. 752 L. 160/2019)	zero per mille

VALORI MEDI AREE EDIFICABILI						
Sottozone EDIFICABILI Variante sostanziale al PRGC approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 26/02/2019		PRGC previgente	Valore di riferimento	Indice di fabbricazione fondiario	coefficiente correttivo di appetibilità	Valore mq
Ba1	via Marconi, Les Moulins, Capard	C1	130	0,7	1,2	109,2
		B1a	130	satura		0
		B1c	0	satura		0
		B21	130	1,5	0,7	136,5
		E				109,2
Ba2	Ecrivin	B1b	130	1	1,2	156
		B1c	0	satura		0
		C1	130	0,7	1,2	109,2
Ba3	via Col di Joux, Bacon	B6	130	1,5	0,8	156
		B19	130	1,5	0,8	156
		C1	130	0,7	1,2	109,2
		E				156
Ba4	viale Piemonte - Circonvallazione	B2a	0	satura		0
		B2b	130	1	1,2	156
		C2	130	0,7	1	91
Ba5	Chambilly	B9	130	1,5	0,6	117
		C3	130	0,7	1	91
		E				117
Ba6	Glereyaz	C3	130	0,7	1	91
		E				91
Ba7	a valle della Circonvallazione	C3	130	0,7	1	91
		E				91
Ba8	via Alliod, via Ferré	B3a	130	satura		0
		B3b	130	1	1,2	156
		AVN				156
Ba9	via Carso, via Guillet	B3b	130	0,7	1	156
		B5	130	1,5	0,8	156
		C4	130	0,7	1,1	100,1
Ba10	via Ponte Romano, Vagnod, Ronc dessus	C4	130	0,7	1,1	100,1
		Ear3				100,1
		E				100,1
Ba11	Torrent Sec	B10	130	1,5	0,3	58,5
		E				58,5
Ba12	Cillian	B16	130	1,5	0,7	136,5
		C5	130	0,7	0,8	72,8
		E				72,8
Ba12 bis	Chadel	B14	130	1,5	0,6	117
Ba13	Valère	B15	130	1,5	0,5	97,5
		E				97,5

Ba14	Feilley	B14	130	1,5	0,6	117
		E				117
Ba15	Feilley	B13	130	1,5	0,6	117
		E				117
Ba16	Feilley	B14	130	1,5	0,6	117
		E				117
Ba17	Champ de Vigne	E				117
Ba18	Champcillien	E				117
Ba19	Crovion	E				117
Ba20	Orioux	E				117
Ba21	Bieton, Marc	C8	130	0,7	1	91
		E				91
Ba22	Jacques	B19	130	1,5	0,8	156
		E				156
Ba23	Le Ronc Dessus	B17	130	1,5	0,6	117
		F4				117
		E				117
Ba24	Moron	B26	130	1,5	0,6	117
		C6	130	0,7	0,8	72,8
		Afr10a				117
		E				117
Ba25	Amay	C10	130	0,5	1	65
		E				65
Ba26	Ba26 Pleiades	E1c/h Per i terreni ricadenti in zona LM e il mappale escluso dal PUD iniziale	130		0,5	65
Bb1	Fera	D	130		0,5	65
Bd1	Villaggio Paradise Camping	C3	130	0,7	1	91
		E				91
Be1	via Roma, p.zza Zerbion	B1a	130	satura		0
		B1b	130	1	1,2	156
Be2	via Ponte Romano	B3a	130	satura		0
		B3b	130	1	1,2	156
		B4b	130	satura		0
		B5	130	1,5	0,8	156
		C4	130	0,7	1	100,1
Be3	viale Piemonte, via Marconi	B2a	130	satura		0
Be4	via Trento, via Vuillerminaz	AVN				91
Be5	via Vuillerminaz	AVN				156
Be6	Renard	CT2a	130		0,5	65
		CT2b	130		0,5	65
		CT1	130		0,5	65
		B7	130	1,5	0,8	156
Ce1	Grand Rhun	E1c/f	130		0,5	65
Fa1	Casino	CT1	130		0,5	65

		CT2b	130		0,5	65
		CT2a	130		0,5	65

**Comune di SAINT VINCENT-Abitazione Principale**

Data e ora della simulazione : 07/12/23 14:05

Totale imposta stimata da : da 544,99(€) a 666,09(€)

Categoria	Fascia di reddito imponibile	Aliquota (%)	Detrazione base (€)	Detrazione figli (€)	Detrazione figli disabili (€)	Abitazioni esenti(%)	Imposta stimata (€)
A01	TUTTE	0.6	200	0	0,00	0	N/A (*)
A08	TUTTE	0.6	200	0	0,00	0	605,54
A09	TUTTE	0.6	200	0	0,00	0	N/A (*)

(\*) La banca dati immobiliare relativa all'anno di riferimento non comprende la scelta effettuata.

I valori risultanti dalla simulazione sono basati sull'archivio degli immobili censiti in catasto, opportunamente integrati con le informazioni dei soggetti proprietari che dichiarano redditi (a.i. 2021). I criteri di abbinamento hanno consentito di individuare puntualmente l'utilizzo dell'immobile (ad esempio abitazione principale o abitazione destinata ad altro uso) per il 96.2% del totale delle abitazioni del comune.

In considerazione dell'incidenza di immobili censiti in catasto che non si sono abbinati con le dichiarazioni Irpef dei relativi proprietari, l'esercizio di simulazione assume valore solo indicativo.

Risultano non attribuiti 0.34% codici fiscali.

**Comune di SAINT VINCENT-Altri Immobili**

Data e ora della simulazione : 07/12/23 14:20

Totale imposta stimata da : da 3.437.953,04(€) a 4.163.339,34(€)

**Aree edificabili**

Base imponibile (€)	Aliquota (%)	Imposta stimata (€)
18.285.761,84	9.5	173.714,74

**Altri fabbricati**

Gruppo/Categoria	Utilizzo	Fascia di reddito imponibile	Aliquota (%)	Imposta stimata (€)
TUTTE GRUPPO A	TUTTI	TUTTE	9.5	2.064.497,11
TUTTE GRUPPO B	TUTTI	TUTTE	9.5	30.638,15
TUTTE GRUPPO C	TUTTI	TUTTE	9.5	584.279,36
TUTTE GRUPPO D	TUTTI	TUTTE	9.5	947.516,83

Per i fabbricati del gruppo D, i dati catastali riferiti al 2015 non recepiscono le variazioni di rendita presentate ai sensi dell'art. 1, comma 22, della Legge n. 208/2015, che hanno effetto dal 2016. Al fine di dare ai comuni la possibilità di valutare gli effetti delle variazioni di aliquota rispetto alla situazione corrente, il calcolo dell'imposta tiene conto anche del gettito versato per l'anno 2016 e della base catastale 2015.

Il calcolo dell'imposta sui fabbricati tiene conto della base catastale 2021 integrata con gli utilizzi desunti dalle dichiarazioni dei redditi per l'anno 2021: la situazione attuale del Comune potrebbe presentare delle differenze.

La simulazione non tiene conto delle agevolazioni introdotte dalla legge 208/2015 al comma 10 (riduzione del 50% della base imponibile per gli immobili, ad eccezione delle abitazioni di lusso, concessi in comodato a genitori o figli che la abitano ad abitazione principale) e ai commi 53 e 54 (riduzione del 25% dell'imposta calcolata applicando l'aliquota IMU e TASI stabilita dal comune per gli immobili locati a canone concordato).

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente  
Frederic Piccoli

Il Segretario Comunale  
Dott. Riccardo Mantegari

(atto sottoscritto digitalmente)